



Autorità per l'energia elettrica e il gas

***Modificazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di
dispacciamento dell'energia elettrica e spunti tematici in materia di
approvvigionamento delle risorse per il medesimo servizio***

*Documento per la consultazione per la formazione di provvedimenti nell'ambito del
procedimento avviato con delibera dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas 30
maggio 1997, n. 57/97 ai fini della formazione dei provvedimenti di cui all'articolo 2,
comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481*

12 febbraio 2003

Premessa

Il presente documento per la consultazione illustra le proposte e gli spunti tematici che l'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) formula per la modificazione di alcune condizioni transitorie per l'erogazione del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica sul territorio nazionale (di seguito: condizioni transitorie per l'erogazione del dispacciamento) previste ai titoli 1, 2 e 3 della deliberazione dell'Autorità 7 marzo 2002, n.36/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 80 del 5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02) e in materia di condizioni per l'approvvigionamento delle risorse per il servizio di dispacciamento dell'energia elettrica (di seguito: condizioni per l'approvvigionamento) previste dal titolo 4 della deliberazione n. 36/02 e dalla deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2002, n. 81/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 14 maggio 2002.


Posto che il regime transitorio di accesso al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica dovrà essere confermato anche per una parte dell'anno 2003 sino all'avvio del dispacciamento di merito economico le cui condizioni sono state fissate con la deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n.95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001, e successive modificazioni ed integrazioni, l'intervento sottoposto all'odierna consultazione, relativamente alle condizioni transitorie per l'erogazione del dispacciamento, si rende necessario al fine di rafforzare l'effettività della disciplina già vigente a decorrere dall'1 gennaio 2002 a fronte di pratiche elusive e di anomalie applicative della medesima, portate a conoscenza dell'Autorità nell'ultima parte dell'anno 2002. Le proposte formulate per la modificazione delle condizioni transitorie per l'erogazione del dispacciamento formano l'oggetto dei capitoli 1, 2 e 3 del presente documento per la consultazione nonché dello schema di provvedimento allegato.

Le mutate condizioni nell'assetto proprietario delle società di produzione di energia elettrica dismesse dalla società Enel Spa nel corso dell'anno 2002 forniscono spunti per ulteriori provvedimenti in materia di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento. Tali spunti formano oggetto del capitolo 4.

L'Autorità intende adottare il provvedimento sottoposto a consultazione ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettera d), della legge 14 novembre 1995, n. 481, e dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, nel rispetto dei principi di efficienza, equità e non discriminazione.

Il documento per la consultazione viene diffuso per offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di formulare osservazioni e suggerimenti prima che l'Autorità proceda all'emanazione del provvedimento in questione.

Considerata l'opportunità di provvedere all'intervento proposto nel più breve tempo possibile, al fine di incidere sulla disciplina vigente entro il primo trimestre del corrente anno, e data la sostanziale riconferma di molti istituti della disciplina vigente, l'Autorità ritiene adeguato un periodo di consultazione di 7 giorni.

Si invitano, pertanto, i soggetti interessati a far pervenire all'Autorità osservazioni e suggerimenti, per iscritto, entro il 20 febbraio 2003. 

Indirizzo a cui far pervenire osservazioni e suggerimenti:

Autorità per l'energia elettrica e il gas
Area elettricità
piazza Cavour 5 – 20121 Milano
tel. 02-65565.311/268 (Segreteria Area elettricità)
fax: 02-65565.222
e-mail: a_e@autorita.energia.it
<http://www.autorita.energia.it>

INDICE

1. Introduzione	5
2. Modificazioni proposte per l'erogazione del servizio di dispacciamento transitorio	8
A. Contrattualizzazione dei rapporti di bilanciamento e scambio dell'energia elettrica	
B. Regolazione economica dei rapporti di bilanciamento	
C. Regolazione economica dei rapporti di scambio dell'energia elettrica	
3. Vigenza e decorrenza delle condizioni transitorie modificate	15
4. Spunti in materia di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento	15

ALLEGATO A

SC EMA DI PROVVEDIMENTO PER LA MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI TRANSITORIE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

1. Introduzione

- 1.1 Il presente documento per la consultazione illustra le proposte dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (di seguito: l'Autorità) contenute in uno schema di provvedimento allegato al presente documento (Allegato A) del 5 aprile 2002 (di seguito: deliberazione n. 36/02), in attesa dell'avvio del dispacciamento di merito economico come definito dalla deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2001, n. 95/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 148 del 28 giugno 2001 (di seguito: deliberazione n. 95/01). Le modificazioni proposte in materia di erogazione del servizio (di seguito: condizioni transitorie modificate), illustrate nei capitoli 2 e 3, troveranno applicazione per tutto o parte del 2003 sino al citato avvio.
- 1.2 La revisione delle condizioni per l'approvvigionamento delle risorse necessarie al servizio di dispacciamento dell'energia elettrica di cui al titolo 4 della deliberazione n.36/02 costituisce oggetto di un processo di valutazione attualmente in corso presso l'Autorità, istituito al fine di tener conto delle mutate condizioni nell'assetto proprietario delle società di produzione di energia elettrica dismesse dall'Enel Spa nel corso dell'anno 2002. Pertanto, detta revisione non è implementata nello schema di provvedimento allegato pur essendo trattata, nei suoi aspetti principali, nel capitolo 4 del presente documento per la consultazione.
- 1.3 Ai sensi della normativa vigente dall'1 gennaio 2002, il dispacciamento transitorio si articola, per quanto attiene all'erogazione del servizio, negli istituti del bilanciamento e dello scambio dell'energia elettrica, come brevemente descritti nei successivi paragrafi 1.7÷1.14. Nell'ultima parte dell'anno 2002 sono state segnalate all'Autorità difformità e difficoltà di applicazione delle disposizioni della medesima disciplina che hanno generato scompensi di tipo economico e finanziario a carico di alcuni soggetti causa l'irregolare funzionamento delle regolazioni economiche connesse al dispacciamento transitorio.
- 1.4 Per brevità espositiva, si riportano in termini generali alcune difficoltà applicative della disciplina vigente riscontrate nel corso dell'anno 2002, peraltro già denunciate con la comunicazione dell'Autorità 19 dicembre 2002 sulla regolazione economica dei rapporti di bilanciamento e scambio per l'anno 2002 ai sensi della deliberazione 7 marzo 2002, n. 36/02, pubblicata nel sito dell'Autorità (www.autorita.energia.it) nella Sezione elettricità. Segnatamente si sono registrate:
 - a) elusioni degli obblighi cui erano tenuti i clienti idonei in materia di stipula dei contratti di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica;
 - b) difficoltà nel concludere i singoli rapporti contrattuali di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica con i clienti finali idonei o con i loro mandatari (in genere clienti grossisti), anche nei casi in cui erano chiaramente individuate le parti contrattuali. Ciò ha generato ritardi nell'instaurarsi dei necessari adempimenti contrattuali per la gestione delle partite economiche legate ai due servizi;

- c) inefficienze nella gestione di detti contratti, quando conclusi, in relazione all'atteso flusso di informazioni previste (tipicamente, misure di immissioni e di prelievi di energia elettrica e ripartizione della medesima tra i vari contratti), con la conseguente difficoltà di contabilizzare e di regolare le partite economiche;
 - d) distorsioni nell'uso dell'istituto dello scambio di energia elettrica, originate dall'avvalimento di tale servizio come fonte alternativa di approvvigionamento per le forniture ai clienti del mercato libero.
- 1.5 Il dispacciamento transitorio può essere articolato in fasi successive che conducono alla progressiva introduzione del regime di dispacciamento definitivo. Le principali determinazioni adottate con la deliberazione n. 36/02 e che verranno mantenute sono descritte nei successivi paragrafi.
- 1.6 L'ambito soggettivo di applicazione delle condizioni per il dispacciamento transitorio definito con la deliberazione n.36/02 stabilisce che sono tenuti al rispetto di dette condizioni:
- a) i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi per le destinazioni consentite dalla legge 9 gennaio 1991, n.9;
 - b) i clienti finali del mercato libero, vale a dire i clienti idonei finali che non hanno scelto di essere transitoriamente ricompresi nel mercato vincolato, per i prelievi di energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi;
 - c) i produttori di energia elettrica, limitatamente all'energia elettrica immessa dai medesimi e destinata al mercato libero, relativamente agli impianti che immettono energia elettrica destinata in modo non esclusivo al mercato vincolato, ad eccezione dei produttori titolari degli impianti che cedono energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo 16 marzo 1999, n.79 (di seguito: decreto legislativo n.79/99);
 - d) i clienti idonei titolari di bande di capacità di trasporto per l'importazione di energia elettrica ai sensi della deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n.190/02 ovvero assegnatari di bande di capacità produttiva di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n.79/99.
- 1.7 Il servizio di dispacciamento transitorio dell'energia elettrica è articolato in due servizi fondamentali, segnatamente:
- a) il bilanciamento, cioè il servizio svolto dalla società Gestore della rete di trasmissione nazionale Spa (di seguito: il Gestore della rete) diretto a impartire disposizioni per l'utilizzo delle risorse, ivi inclusa la riserva (le risorse di capacità produttiva predisposte per il bilanciamento), per il mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale, tenendo conto dei limiti del sistema medesimo;
 - b) lo scambio dell'energia elettrica, vale a dire il servizio svolto transitoriamente dal Gestore della rete per la compensazione delle differenze tra l'energia elettrica, destinata a clienti del mercato libero o a clienti grossisti, immessa e prelevata nelle reti con obbligo di connessione di terzi.

1.8 Per mezzo del bilanciamento il Gestore della rete garantisce l'equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale e la gestione delle congestioni di rete. In particolare, la gestione delle congestioni è effettuata, in fase di programmazione dell'esercizio del sistema elettrico, sulla base dei programmi settimanali e giornalieri di immissione e di prelievo di energia elettrica e consiste nella verifica della compatibilità di detti programmi con le capacità di trasporto effettivamente disponibili al fine del rispetto della sicurezza di funzionamento del sistema elettrico.

Gli oneri derivanti dall'attività di bilanciamento sono ricoperti mediante l'applicazione di un sistema di corrispettivi che promuovono il rispetto dei programmi formulati e verificati dal Gestore della rete ai fini della gestione delle congestioni e del mantenimento dell'equilibrio tra immissioni e prelievi di energia elettrica; detti corrispettivi tendono, infatti, a distribuire i predetti oneri tra i diversi soggetti in proporzione alle deviazioni tra i programmi di immissione e prelievo formulati e l'energia effettivamente immessa e prelevata dai medesimi soggetti.

1.9 Quanto descritto al precedente paragrafo 1.8 delinea una situazione che approssima l'assetto del servizio di bilanciamento che verrà svolto nell'ambito del dispacciamento di merito economico. La deliberazione n. 95/01 dispone che i costi del servizio di dispacciamento di merito economico siano coperti dal Gestore della rete anche attraverso:

- a) un corrispettivo a copertura dei costi di congestione di rete tra le zone a carico dei soggetti che stipulano contratti bilaterali determinato sulla base delle differenze tra i prezzi di mercato che si determinano nelle differenti zone in cui è suddivisa la rete;
- b) un corrispettivo a copertura dei costi di congestione di rete all'interno di ciascuna zona determinato sulla base delle risultanze di un apposito mercato detto "delle congestioni" e applicato all'energia complessivamente prelevata da ciascun cliente;
- c) un corrispettivo a copertura dei costi per l'approvvigionamento dei servizi di riserva primaria, secondaria e terziaria determinato sulla base delle risultanze di appositi mercati detti "della riserva" (ad eccezione della riserva primaria) e applicato all'energia complessivamente prelevata da ciascun cliente;
- d) corrispettivi a copertura dei costi di bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica determinati sulla base delle risultanze di un apposito mercato detto "del bilanciamento" applicati rispettivamente alle differenze, riferite ai punti di scambio rilevanti, tra i programmi di immissione e prelievo e l'energia effettivamente immessa e prelevata.

1.10 L'applicazione della disciplina prevista nella deliberazione n. 95/01 ai fini della copertura degli oneri sostenuti dal Gestore della rete per l'approvvigionamento delle risorse necessarie per l'erogazione del servizio di dispacciamento presuppone, però, l'approvvigionamento delle medesime risorse attraverso appositi mercati, che diventeranno operativi solo a partire dall'entrata in funzione del dispacciamento di merito economico. Al fine di garantire una transizione graduale verso la condizione di regime delineata dalla deliberazione n. 95/01, si è

adottata, in sostituzione di mercati non ancora operativi, la soluzione amministrata di cui alla deliberazione n.36/02 con particolare riferimento alle modalità di copertura dei soli costi di riserva e di bilanciamento.

- 1.11 In mancanza di dati certi riguardanti l'attività di approvvigionamento delle risorse per il servizio di bilanciamento l'Autorità ha ritenuto opportuno evitare di imporre ai soggetti che immettono e prelevano energia elettrica oneri che rischiano di non riflettere i costi effettivamente sostenuti dal Gestore della rete. La restante parte del costo medio atteso delle sopra richiamate deviazioni è stato incluso nel corrispettivo di riserva posto a carico di tutti i soggetti che prelevano energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi.
- 1.12 E' stato definito l'utilizzo dell'istituto dello scambio dell'energia elettrica come meccanismo di compensazione delle deviazioni delle differenze tra immissioni e prelievi di energia elettrica nella responsabilità di un medesimo soggetto, transitoriamente compreso nel servizio di dispacciamento transitorio (sino alla presenza di un mercato borsistico). Il ricorso al servizio di scambio dell'energia elettrica dovrebbe essere limitato ai fini di compensare differenze tra immissioni e prelievi di energia elettrica e, pertanto, non può essere inteso come fonte di approvvigionamento di energia elettrica alternativa ai contratti di fornitura destinati al mercato libero.
- 1.13 L'istituto dello scambio dell'energia elettrica consente all'operatore di vedersi applicato, per i quantitativi di energia elettrica prelevata e non immessa nell'ambito del proprio contratto di fornitura, un prezzo dell'energia elettrica corrispondente a quello che avrebbe dovuto sostenere acquistando la medesima energia elettrica sul mercato vincolato, vale a dire, per l'anno 2003, la somma del prezzo all'ingrosso dell'energia elettrica - al netto delle sole componenti a copertura degli oneri di riserva e di bilanciamento - (PGN) e della componente VE, introdotta con deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2002, n. 227/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 12 del 16 gennaio 2003. In modo coerente con quanto disposto con la deliberazione n. 36/02, il trattamento previsto per l'energia immessa da un produttore per il mercato libero e non prelevata è quello corrispondente per le eccedenze di energia elettrica e fissato con la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997.
- 1.14 E' vigente un meccanismo di compensazione dei saldi di energia elettrica tra operatori (negoziazione secondaria) al fine di consentire transazioni tra saldi di segno opposto prima della necessaria regolazione delle partite dello scambio con il Gestore della rete.

2. Modificazioni proposte per l'erogazione del servizio di dispacciamento transitorio

A. Contrattualizzazione dei rapporti di bilanciamento e scambio dell'energia elettrica

- 2.1 Si propone l'introduzione di alcune modificazioni in merito ai rapporti contrattuali necessari all'attivazione dei servizi di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica tra il Gestore della rete ed i soggetti coinvolti nel dispacciamento transitorio (si veda il precedente paragrafo 1.6), al fine di rafforzare l'impianto contrattuale della disciplina e di ovviare alle difficoltà insorte nell'anno 2002.
- 2.2 Nel vigente sistema stabilito dall'Autorità, i contratti di bilanciamento e scambio sono necessari per la fruizione del servizio di trasporto dell'energia elettrica. In buona sostanza chi si approvvigiona di energia nel mercato libero regola l'operazione attraverso un servizio regolamentato per la cui fruizione deve attivare i necessari servizi di dispacciamento. L'attivazione del servizio di trasporto dovrà essere pertanto espressamente condizionata alla dimostrazione delle esigenze di regolazione (documenti attestanti la fornitura), ad evitare l'utilizzo del contratto di scambio come contratto di approvvigionamento, ed alla contestuale accensione dei contratti per l'erogazione dei servizi strumentali. In questo modo saranno evitate le disfunzioni di cui si è fatto cenno nel capitolo iniziale.
- 2.3 Si prevede, quindi, che la conclusione del contratto di bilanciamento e scambio per i punti di prelievo costituisca condizione necessaria per la stipula di un contratto di trasporto dell'energia elettrica. Detta condizione impone che il perfezionamento del rapporto contrattuale di trasporto avvenga successivamente a quello dei contratti di bilanciamento e di scambio, che, sulla base della normativa vigente, prevede la conclusione di un contratto tra l'impresa distributrice locale ed il soggetto responsabile dei punti di prelievo ovvero il suo mandatario e che grazie a tale natura risulta essere un rapporto contrattuale più controllabile e verificabile, a quelli di bilanciamento e di scambio. La cessazione o la risoluzione del contratto di trasporto, del contratto di bilanciamento o del contratto di scambio può determinare il diniego di accesso alla rete da parte della impresa distributrice al soggetto responsabile del punto di prelievo, anche per conto del Gestore della rete in ordine ai servizi di bilanciamento e di scambio dell'energia elettrica.

Spunto per la consultazione n. 1

SI La previsione di cui al paragrafo 2.3 è tale da introdurre sufficienti deterrenti all'elusione degli obblighi inerenti la stipula e la gestione dei contratti di bilanciamento e di scambio per i soggetti di cui al paragrafo 1.6? In particolare, si ritiene opportuno condizionare la stipula di un contratto di trasporto?

- 2.4 Un criterio-guida per le modificazioni della disciplina transitoria prevede la possibilità che i contratti di bilanciamento e scambio siano sottoscritti da un mandatario del soggetto cui è intestata la responsabilità alla sottoscrizione dei predetti contratti, fermo restando che tale mandatario deve essere un cliente grossista incluso nell'elenco dei clienti idonei di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 12 agosto 1999, al fine dell'esercizio del potere di controllo, da parte della medesima Autorità, su tali soggetti in qualità di esercenti servizi di pubblica utilità nel settore elettrico. Nel caso dei punti di prelievo, inoltre, viene previsto che lo

stesso mandatario sia parte contrattuale per la conclusione, oltre che dei contratti per il bilanciamento e per lo scambio, anche del contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica con riferimento ai punti di prelievo oggetto dei predetti contratti di bilanciamento e di scambio.

Spunto per la consultazione n. 2

S2 *Si ritiene opportuno obbligare la stipula congiunta dei contratti di trasporto, di bilanciamento e di scambio in capo ad un medesimo mandatario nei casi di attivazione dei rapporti di bilanciamento e scambio per punti di prelievo?*

2.5 Un ulteriore criterio-guida seguito da dette modificazioni è ispirato alla semplificazione delle interrelazioni tra le partite di energia elettrica utilizzate ai fini del bilanciamento e le corrispondenti partite di energia elettrica utilizzate per la regolazione dello scambio. Al fine di semplificare le procedure seguite dal Gestore della rete per la regolazione economica del bilanciamento e dello scambio rispetto a quanto verificatosi nel corso dell'anno 2002, si prevede che, per quanto attiene ai prelievi di energia elettrica, tutti i punti di prelievo nella responsabilità di un solo soggetto giuridico, appartenenti al medesimo ambito territoriale di competenza di una impresa distributrice, siano compresi in un unico contratto di bilanciamento ed in un unico contratto di scambio dell'energia elettrica. Ciò anche al fine di consentire una migliore gestione dei singoli rapporti di bilanciamento e di scambio da parte del Gestore della rete che vede circoscritto l'ambito territoriale su cui insiste il singolo contratto alle pertinenze di una sola impresa distributrice. Analogamente, con riferimento alle immissioni di energia elettrica, viene previsto un solo contratto di bilanciamento per soggetto giuridico che include tutti i punti di immissione nella responsabilità del medesimo soggetto. I soggetti che risultano parti dei contratti di bilanciamento e di scambio acquisiscono la qualifica di titolari, rispettivamente, del bilanciamento e dello scambio per i punti di immissione o di prelievo nella propria disponibilità.

Spunto per la consultazione n. 3

S3 *Si ritiene condivisibile la scelta di raggruppare in un solo rapporto contrattuale tutti i punti di prelievo nella disponibilità di un soggetto giuridico per ambito di competenza territoriale di una impresa di distribuzione?*

2.6 Per quanto attiene lo scambio di energia elettrica immessa nei punti di immissione e corrispondente alle bande di capacità di trasporto e alle bande di capacità produttiva di cui all'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99, nella disponibilità di clienti grossisti, viene data facoltà di stipulare uno o più contratti di scambio, confermando la possibilità di imputare, in tutto o in parte, l'energia elettrica prodotta, importata o acquisita sulle aste Cip6 a diversi contratti di scambio secondo le previste modalità.

B. Regolazione economica dei rapporti di bilanciamento

- 2.7 Per quanto riguarda il trattamento su base oraria dei programmi di immissione e di prelievo e dell'energia elettrica effettivamente immessa e prelevata è intenzione dell'Autorità reiterare quanto stabilito con la deliberazione n. 36/02.

Spunto per la consultazione n. 4

S4 *La previsione di cui al paragrafo 2.7 è subordinata alla reale fattibilità dell'acquisizione da parte del Gestore della rete dei programmi settimanali delle immissioni e dei prelievi. Si ritiene utile mantenere tale previsione per l'anno 2003?*

- 2.8 Qualora fosse implementabile il trattamento su base oraria di cui al precedente paragrafo 2.7, i corrispettivi per il bilanciamento verranno articolati come segue. Per le immissioni di energia elettrica prodotta dagli impianti di taglia medio-grande (non inferiore ad un certo livello di potenza installata) è previsto il versamento di un corrispettivo articolato su base oraria (bh), applicato alle deviazioni dell'energia elettrica effettivamente immessa a livello orario rispetto al programma orario presentato settimanalmente. Per gli impianti di produzione di piccola taglia è, invece, prevista la corresponsione del corrispettivo articolato per fascia oraria (bf), applicato all'energia effettivamente immessa. Per i punti di prelievo è prevista la reiterazione della disciplina di cui alla deliberazione n. 36/02.

Spunti per la consultazione nn. 5 e 6

- S5** *Si ritiene utile introdurre un meccanismo di gestione aggregata su base oraria dei programmi di prelievo nonché dell'energia elettrica effettivamente prelevata ad esempio nell'ambito di ciascun contratto di bilanciamento? Quale soggetto assolverebbe il compito di aggregazione delle misure per fornitore e per contratto di bilanciamento ai fini della determinazione dei corrispettivi di bilanciamento?*
- S6** *Qual è il livello di potenza nominale al di sopra del quale si ritiene utile fissare la definizione di impianto di produzione di piccola taglia?*

- 2.9 Qualora per i punti di prelievo non sia implementabile il trattamento su base oraria di cui al precedente paragrafo 2.7, è previsto il versamento dei corrispettivi di bilanciamento per fascia oraria (bf) anche nei casi in cui fosse presente un misuratore orario nel punto di prelievo dell'energia elettrica. Lo schema di provvedimento allegato al presente documento assume l'ipotesi di trattamento su base oraria delle grandezze elettriche sia implementabile con riferimento ai soli punti di immissione.

- 2.10 Al fine di rendere certa e tempestiva la determinazione delle quantità di energia elettrica da assoggettare all'applicazione dei corrispettivi di bilanciamento di cui al precedente paragrafo, si prevede che il titolare del bilanciamento attesti mensilmente, sotto la propria responsabilità e secondo le modalità definite dal Gestore della rete, le quantità di energia elettrica rilevanti ai fini del bilanciamento. Sulla base delle attestazioni, il Gestore della rete può fatturare in acconto i corrispettivi di bilanciamento; successivamente il Gestore della rete

effettuerà la verifica delle attestazioni avvalendosi delle informazioni rese dalle imprese distributrici nel cui ambito territoriale sono ubicate le immissioni ed i prelievi; tale verifica darà luogo alla fatturazione definitiva del bilanciamento a conguaglio di quanto già fatturato in base alle attestazioni. Il titolare del bilanciamento ha a disposizione i dati necessari per la quantificazione delle partite di energia elettrica, in virtù delle disposizioni dell'articolo 30, comma 3, del Testo integrato.

Qualora detta quantificazione non possa essere completata causa inadempienze dei soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure sui punti di immissione e di prelievo, il titolare del bilanciamento viene sollevato dalla responsabilità delle attestazioni. In difetto delle attestazioni, per cause diverse da quelle appena descritte, viene attribuito un onere di bilanciamento pari a quello massimo che si potrebbe registrare in corrispondenza di immissioni pari all'energia elettrica massima producibile in ciascuna ora e di prelievi pari alla massima energia elettrica prelevabile in ciascuna ora compatibilmente con la potenza disponibile.

Spunto per la consultazione n. 7

S7 Si condivide il meccanismo previsto al paragrafo 2.10 al fine di una fatturazione certa e tempestiva del bilanciamento e per l'attribuzione di responsabilità ai soggetti coinvolti ?

C. Regolazione economica dei rapporti di scambio dell'energia elettrica

2.11 Per quanto attiene all'istituto dello scambio dell'energia elettrica nelle condizioni transitorie modificate, ai successivi punti da 2.12 a 2.20 vengono descritte le modificazioni rispetto alle condizioni poste con la deliberazione n. 36/02.

2.12 Il periodo su cui vengono effettuate le quantificazioni delle partite di energia elettrica da imputare al singolo contratto di scambio dell'energia elettrica e, pertanto, la relativa cadenza di liquidazione delle partite di energia elettrica sottese vengono estesi al trimestre. Ciò in aderenza a quanto stabilito dalla deliberazione dell'Autorità 29 novembre 2002, n. 194/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 290 del 11 dicembre 2002, con cui si stabilisce, tra l'altro, il periodo del trimestre come intervallo temporale tra due aggiornamenti successivi del parametro Ct. Pertanto, qualora il dispacciamento transitorio non fosse sostituito nell'anno 2003 dal dispacciamento di merito economico, si avrebbero quattro momenti in cui vengono conteggiati e determinati i saldi di energia elettrica imputabili ai contratti di scambio.

2.13 Si prevede la definizione di saldi preliminari relativi al singolo contratto di scambio attestati trimestralmente dai titolari dello scambio, sotto la propria responsabilità e secondo modalità definite dal Gestore della rete. Le partite di energia elettrica oggetto dei saldi preliminari sono valorizzate per fasce orarie (F1, F2, F3 e F4) e vengono calcolate come differenza tra immissioni e prelievi di energia elettrica per fascia oraria con riferimento a tutti i punti di immissione e di

prelievo inclusi nel singolo contratto di scambio, utilizzando i criteri per la ripartizione dell'energia immessa nel caso in cui su di un medesimo punto di immissione insistessero più contratti di scambio.

- 2.14 I saldi preliminari in energia elettrica vengono tradotti in saldi preliminari economici dal Gestore della rete applicando, a detti saldi preliminari, il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso pagato dai clienti del mercato vincolato in vigore per il trimestre in oggetto, vale a dire il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso (PG) maggiorato della componente VE ed al netto dei corrispettivi di riserva e di bilanciamento per fascia oraria ($r_f e b_f$).

Spunto per la consultazione n. 8

S8 *Si ritiene opportuno che venga applicata la componente VE a decorrere dal primo trimestre 2003 o, comunque, a decorrere dall'avvio di un sistema di negoziazione di energia elettrica?*

- 2.15 I diritti relativi ai saldi preliminari, valorizzati in termini economici come descritto al precedente paragrafo 2.14, possono essere negoziati tra titolari di scambio e portati in compensazione rispetto agli obblighi verso il Gestore della rete per un periodo di 5 giorni a seguito della loro pubblicazione sul sito internet del Gestore della rete, al fine di diminuire l'esposizione complessiva di detti saldi nei confronti del Gestore della rete. Qualora si manifesti la volontà tra due titolari di scambio di compensare due saldi preliminari di segno opposto, detti titolari comunicano al Gestore della rete la proposta di compensazione. Il Gestore della rete, verificata la possibilità di compensare detti saldi in capo ai titolari dello scambio, comunica l'avvenuta compensazione ai titolari dello scambio e provvede alla cancellazione dei saldi preliminari compensati dalle partite di scambio ancora oggetto di compensazione.

- 2.16 Al termine della compensazione trimestrale di cui al precedente paragrafo 2.15, il Gestore della rete deve:

- a) ricevere dal titolare dello scambio un corrispettivo pari al valore dell'energia elettrica che risulta dal saldo preliminare non compensato nella responsabilità del medesimo, nel caso in cui detto saldo risulti negativo (prelievi superiori alle immissioni, anche dopo le eventuali compensazioni);
- b) corrispondere al titolare dello scambio un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze di energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97 secondo modalità di valorizzazione dell'energia elettrica eccedentaria che consenta la valorizzazione in fasce orarie della medesima, nel caso in cui detto saldo risulti positivo (immissioni superiori ai prelievi, anche dopo le eventuali compensazioni).

- 2.17 Segue la verifica del Gestore della rete della veridicità delle attestazioni avvalendosi delle informazioni rese dalle imprese distributrici nel cui ambito territoriale sono ubicate le immissioni ed i prelievi, che darà luogo alla fatturazione dei saldi definitivi dello scambio. Il titolare dello scambio ha a disposizione i dati necessari per la quantificazione delle partite di energia elettrica,

in virtù delle disposizioni dell'articolo 30, comma 3, del Testo integrato. Qualora detta quantificazione non possa essere completata causa inadempienze dei soggetti responsabili della rilevazione e registrazione delle misure sui punti di immissione e di prelievo, il titolare dello scambio viene sollevato dalla responsabilità delle attestazioni. In difetto delle attestazioni, per cause diverse da quelle appena descritte, viene attribuito un onere di scambio pari a quello massimo che si potrebbe registrare in corrispondenza di immissioni pari a zero in ciascuna ora e di prelievi pari alla massima energia elettrica prelevabile in ciascuna ora compatibilmente con la potenza disponibile di connessione.

- 2.18 Ai fini della fatturazione dei saldi definitivi dello scambio, qualora la somma dei saldi definitivi risulti diversa dalla somma dei saldi preliminari, l'eventuale differenza viene:
- a) maggiorata del 10%, nel caso di differenze negative, e fatturata al titolare dello scambio;
 - b) trattata secondo le medesime modalità previste al precedente paragrafo 2.14, lettera b), e corrisposta al titolare dello scambio.
- 2.19 Il trattamento delle differenze tra saldi definitivi e saldi preliminari di cui al precedente paragrafo 2.18, lettera a), è tale da riconoscere al Gestore della rete il costo sostenuto per l'approvvigionamento delle risorse del dispacciamento transitorio (corrispettivi alla produzione) direttamente imputabile al singolo contratto di scambio, unitamente agli eventuali oneri finanziari sostenuti per l'erogazione di detti corrispettivi in assenza di copertura finanziaria fornita dal medesimo titolare dello scambio. La maggiorazione è calcolata al fine di consentire l'accesso al credito da parte del Gestore della rete e la permanenza di oneri finanziari per un periodo complessivo non superiore ad un anno solare dal momento in cui viene attestato il saldo preliminare da parte del titolare dello scambio.

Spunti per la consultazione nn. 9, 10, 11

- S9** *Si condivide il meccanismo previsto al fine di una fatturazione certa e tempestiva dello scambio dell'energia elettrica e per la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti ?*
- S10** *Si ritiene correttamente applicato il principio secondo cui l'onere posto in capo al singolo cliente idoneo per il kWh marginale prelevato dalla rete a compensazione di proprie immissioni insufficienti rispetto ai propri prelievi di energia elettrica debba essere equiparato, in termini di valore economico, al prezzo del medesimo kWh erogato a clienti del mercato vincolato? In caso negativo, quale alternativa si propone?*
- S11** *Le pubblicazioni sul sito internet del Gestore della rete devono contenere, oltre all'identificazione del soggetto responsabile dei medesimi, l'ammontare economico dei saldi preliminari posti in eventuale compensazione?*

- 2.20 E' ancora oggetto di valutazione l'eventualità di mantenere l'istituto del riporto a periodi successivi dei saldi di energia elettrica non compensati nel meccanismo di

cui al precedente paragrafo 1.14, così come previsto all'articolo 7 della deliberazione n. 36/02.

Spunto per la consultazione n. 12

S12 Si ritiene opportuno confermare nelle condizioni transitorie modificate il meccanismo dei riporti a trimestri successivi dei saldi preliminari? Se sì, a condizioni analoghe a quelle del 2002 (con coefficiente di riporto di circa il 3% in riduzione del corrispondente valore economico di detti saldi in coerenza con il coefficiente pari al 2% per i riporti bimestrali nel 2002)?

3. Vigenza e decorrenza delle condizioni transitorie modificate

- 3.1 Le disposizioni che verrebbero introdotte con il provvedimento oggetto della presente consultazione dovrebbero essere applicati ai rapporti di bilanciamento e scambio dell'energia elettrica attivati o già in essere nell'anno 2003. In quest'ultimo caso, la prima liquidazione delle partite di competenza dell'anno 2003 verrebbe effettuata al termine del primo trimestre in applicazione delle nuove modalità sopra descritte e rappresentate nello schema di provvedimento.
- 3.2 Le condizioni transitorie modificate verranno abrogate con il provvedimento che l'Autorità intende emanare concernente l'entrata in vigore del dispacciamento di merito economico disposto dalla deliberazione n. 95/01 e successive modificazioni ed integrazioni. E' opportuno prevedere sin d'ora che detta entrata in vigore venga posta in corrispondenza del giorno successivo al termine di un trimestre dell'anno 2003 al fine di consentire la conclusione certa dei meccanismi previsti con le condizioni transitorie modificate.

4. Spunti in materia di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento

- 4.1 Le mutate condizioni intervenute nell'assetto proprietario delle società di produzione di energia elettrica dismesse dall'Enel Spa nel corso dell'anno 2002, rendono necessaria una revisione delle modalità amministrative per l'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento di cui al titolo 4 della deliberazione n. 36/02 e delle condizioni di cui all'articolo 2 della deliberazione dell'Autorità 30 aprile 2002, n. 81/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 11 del 14 maggio 2002 (di seguito: deliberazione n.81/02). In difetto del dispacciamento di merito economico, è necessario mantenere in vigore l'impianto delle citate modalità pur adattandole alla mutazione del contesto registrata nel corso del 2002, anche qualora il dispacciamento transitorio resti vigente solo per una parte del 2003. Detti adattamenti hanno un duplice scopo: da un lato, devono garantire al Gestore della rete la disponibilità di adeguate risorse per far fronte alle varie situazioni di funzionamento del sistema elettrico nel 2003 e, dall'altro lato, devono consentire una più corretta remunerazione delle prestazioni rese per tali scopi dai produttori interessati rispetto a quanto oggi previsto.

- 4.2 Il quadro normativo vigente stabilito dalle deliberazioni n. 36/02 e n. 81/02 è tale per cui il Gestore della rete gestisce le congestioni di rete potendo modificare i programmi di immissione ed eventualmente, per i soli clienti finali che prestino il servizio di interrompibilità del carico, i programmi di prelievo. L'approvvigionamento e la gestione delle risorse per il dispacciamento viene invece effettuata al fine della copertura del programma differenziale nazionale di cui all'articolo 8.1, comma 8.1.2, della deliberazione n. 36/02, ivi inclusa la costituzione di un sufficiente margine di riserva operativo per far fronte agli sbilanciamenti che dovessero verificarsi nel sistema elettrico.
- 4.3 Come ricordato al precedente paragrafo 1.9, il dispacciamento transitorio si inserisce in un percorso graduale che traguarda l'assetto definitivo del servizio di dispacciamento che verrà svolto come dispacciamento di merito economico sulla base delle condizioni poste dalla deliberazione n. 95/01 e sue successive modificazioni. Al fine di facilitare il raggiungimento del predetto assetto definitivo è importante rimuovere, per quanto possibile, i meccanismi di approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento a prezzo amministrato a favore di una introduzione, anche graduale, di metodi di approvvigionamento che siano basati su procedure concorsuali per la selezione delle risorse e che consentano di remunerare i soggetti attivi nell'approvvigionamento secondo criteri che tengano conto del valore attribuito alla prestazione di dette risorse (ad esempio il prezzo offerto dal singolo soggetto per la risorsa di cui dispone piuttosto che il costo medio riconosciuto in maniera uguale a tutti i soggetti).
- 4.4 Il passaggio graduale di cui al precedente paragrafo 4.3 deve tener conto anche degli eventuali problemi che potrebbero insorgere quanto all'esercizio di potere di mercato che i soggetti detentori delle risorse per il dispacciamento potrebbero esercitare nelle predette procedure concorsuali al fine di trarne il massimo vantaggio, introducendo un gravame eccessivo per il sistema elettrico. L'Autorità intende porre in essere misure adeguate per contrastare eventuali esercizi di potere di mercato.

Spunti per la consultazione nn. 13 e 14

S13 Si ritiene opportuno introdurre nel dispacciamento transitorio adeguati meccanismi per la selezione delle risorse per il dispacciamento coerenti con l'assetto definitivo del dispacciamento di merito economico? Se sì, quali sono reputati consoni per l'attuale situazione del settore elettrico italiano e con quali livelli di gradualità? Quali categorie di soggetti dovrebbero partecipare a tali procedure (ad esempio produttori, soggetti con contratti bilaterali)?

S14 Si ritiene condivisibile l'iniziativa dell'Autorità di definire misure per prevenire o contrastare l'esercizio di potere di mercato nell'approvvigionamento delle risorse per il dispacciamento transitorio?

- 4.5 Dal punto di vista delle risorse necessarie per il dispacciamento transitorio, è necessario effettuare la selezione di risorse per:
- a) la gestione delle congestioni di rete da applicarsi ai contratti bilaterali che impegnano la capacità di trasporto disponibile sulle reti con obbligo di

connessione di terzi, al fine di rendere compatibile l'insieme delle transazioni con le disponibilità offerte dalle reti;

- b) l'approvvigionamento dei servizi di riserva primaria, secondaria e terziaria, al fine di disporre di capacità produttiva per compensare gli inevitabili sbilanci tra immissioni e prelievi di energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi;
- c) il bilanciamento delle immissioni e dei prelievi di energia elettrica dalle reti con obbligo di connessione di terzi per compensare le differenze tra i programmi di immissione e prelievo e l'energia effettivamente immessa e prelevata.

4.6 Le modalità amministrative stabilite dal vigente dispacciamento transitorio sono tali per cui la modificazione dei programmi di immissione e di prelievo ai fini della gestione della congestioni non viene effettuata sulla base di criteri di efficienza economica definiti in base al valore delle risorse offerte. Nel caso in cui la gestione delle congestioni potesse essere effettuata utilizzando risorse tra loro fungibili è necessario stabilire dei criteri per la selezione delle medesime.

Spunto per la consultazione n. 15

S15 Con quali modalità possono essere espresse le disponibilità a variare i programmi di immissione da parte dei soggetti interessati al fine della gestione delle congestioni di rete?

4.7 La selezione delle risorse per la copertura del programma differenziale nazionale e la costituzione di adeguati margini di riserva operativa, in assenza di un criterio di efficienza economica, unitamente alle modalità per la remunerazione delle medesime risorse basate unicamente sul riconoscimento di un corrispettivo correlato all'energia elettrica erogata, ha comportato l'insorgere di problemi. Il modificato assetto proprietario dei soggetti nella cui disponibilità si trovano le risorse necessarie all'attività di dispacciamento dell'energia elettrica, in presenza di norme che prevedono una remunerazione delle medesime su base amministrata, comporta squilibri economici connessi all'esigenza di approvvigionamento delle predette risorse con riferimento a certe aree geografiche e a certi periodi dell'anno.

Spunto per la consultazione n. 16

S16 Con riferimento al quadro normativo stabilito per il dispacciamento transitorio, quali modificazioni si ritiene opportuno vengano adottate ai fini della remunerazione delle risorse di riserva? Si ritiene opportuno introdurre una remunerazione di tipo amministrato in relazione alla disponibilità delle risorse, ovvero di un meccanismo basato su criteri di merito economico? Quali potrebbero essere le modalità realizzative di un eventuale meccanismo di merito economico??

4.8 Per la selezione delle risorse che forniscono energia elettrica ai fini del bilanciamento, possono essere previsti meccanismi analoghi che superano l'attuale

meccanismo amministrato, analogamente a quanto descritto al precedente paragrafo per la riserva.

S17 *Con riferimento al quadro normativo stabilito per il dispacciamento transitorio, quali modificazioni si ritiene opportuno vengano adottate ai fini della remunerazione delle risorse per il bilanciamento? Si ritiene opportuno introdurre una remunerazione di tipo amministrato in relazione alla disponibilità delle risorse, ovvero di un meccanismo basato su criteri di merito economico? Quali potrebbero essere le modalità realizzative di un eventuale meccanismo di merito economico??*

4.9 Un sistema di approvvigionamento delle risorse necessarie per il dispacciamento in cui sono previste procedure concorsuali con l'esposizione di prezzi potrebbe non conciliarsi con un sistema che prevede la remunerazione di tali risorse mediante condizioni economiche amministrato e definite *ex ante* come quelle previste per l'erogazione del servizio di dispacciamento transitorio.

Spunto per la consultazione n. 18

S18 *Si ritiene che il problema evidenziato al paragrafo 4.9 sia tale da prefigurare una scarsa aderenza tra il fabbisogno relativo alle procedure concorsuali ed il gettito rinveniente dai corrispettivi amministrati o si ritiene che tale distonia possa essere sopportata visto il carattere transitorio della disciplina ?*

4.10 Possono essere previsti meccanismi per l'adeguamento dei corrispettivi amministrati, ad esempio su base trimestrale, per la copertura del fabbisogno finanziario sostenuto dal Gestore della rete per la remunerazione delle risorse approvvigionate per il dispacciamento dell'energia elettrica nel trimestre precedente.

Spunto per la consultazione n. 19

S19 *Quali inconvenienti e vantaggi si profilano seguendo l'approccio delineato al paragrafo 4.10?*

4.11 La determinazione dei corrispettivi per l'erogazione del servizio di dispacciamento transitorio potrebbe essere correlata ai prezzi formati in eventuali sistemi di negoziazione di energia elettrica (ad esempio sistemi transitori per l'avvio del mercato borsistico) che dovessero essere avviati prima dell'entrata in operatività del dispacciamento di merito economico al fine di superare la discrasia derivante dall'eventuale ancoraggio tra procedure concorsuali sul lato dell'approvvigionamento e corrispettivi amministrati sul lato dell'erogazione del servizio di dispacciamento transitorio. Ciò consentirebbe di progredire verso l'assetto definito con la deliberazione n.95/01.

Spunto per la consultazione nn. 20 e 21

S20 *Si ritiene condivisibile l'ancoraggio dei corrispettivi per il servizio di dispacciamento ai prezzi formati in eventuali sistemi di negoziazione dell'energia elettrica che dovrebbero essere disponibili prima dell'avvio del dispacciamento di merito economico ? Se sì, per quali servizi (per le congestioni, per il bilanciamento e lo scambio)?*

S21 *Quali strumenti possono essere previsti al fine di evitare il lievitare di detti corrispettivi nel descritto assetto transitorio?*

Allegato A

SCHEMA DI PROVVEDIMENTO PER LA MODIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI TRANSITORIE PER L'EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI DISPACCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

TITOLO 1 DISPOSIZIONI GENERALI

Punto 1 *Definizioni*

1.1 Ai fini dell'interpretazione e dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento si applicano le definizioni di cui all'articolo 1 dell'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n.228/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 297 del 22 dicembre 2001, come successivamente integrata e modificata, nonché le ulteriori definizioni formulate come segue:

- **banda di capacità produttiva** è una quota della capacità produttiva assegnata, per l'anno 2003, ai sensi della deliberazione n. 204/02;
- **banda di capacità di trasporto** è una quota della capacità di trasporto sull'interconnessione assegnata, per l'anno 2003, ai sensi dell'articolo 6, comma 6.3, della deliberazione n. 301/01 ed ai sensi della deliberazione n. 190/02, ad eccezione delle bande per il transito di cui all'articolo 1 della deliberazione n. 190/02 e delle bande di capacità di trasporto assegnate ai sensi dell'articolo 6, comma 6.2 di quest'ultima deliberazione;
- **bilanciamento** è il servizio svolto dal Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento, diretto a impartire disposizioni per l'utilizzo delle risorse, ivi inclusa la riserva, per il mantenimento dell'equilibrio delle immissioni e dei prelievi nel sistema elettrico nazionale, tenendo conto dei limiti del sistema medesimo;
- **cliente grossista** è la persona fisica o giuridica che acquista e vende energia elettrica senza esercitare attività di produzione, trasmissione e distribuzione e che risulta inclusa nell'elenco di cui all'articolo 2 della deliberazione n. 91/99;
- **componente r_f** è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo ai fini della remunerazione della riserva;
- **componente b_f** è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh e differenziata per fasce orarie, applicata all'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo ed all'energia elettrica immessa nei punti di immissione degli impianti di produzione di piccola taglia, ai fini della remunerazione del bilanciamento;
- **componente b_h** è la componente, espressa in centesimi di euro/kWh, applicata al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa nei punti di

- immissione dagli impianti di produzione di taglia media e grande ed il relativo programma di immissione, ai fini della remunerazione del bilanciamento;
- **conclusione del contratto** è l'atto con cui il soggetto obbligato a sottoscrivere il contratto manifesta, nelle forme idonee definite dal Gestore della rete, al Gestore della rete medesimo la sua volontà di contrarre;
 - **gestione delle congestioni** è l'attività svolta dal Gestore della rete nell'ambito del bilanciamento diretta a rendere compatibili i programmi di immissione con la sicurezza di funzionamento del sistema elettrico nazionale;
 - **impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili** sono gli impianti di produzione che utilizzano l'energia del sole, del vento, delle maree, del moto ondoso, l'energia geotermica o l'energia idraulica, limitatamente in quest'ultimo caso agli impianti ad acqua fluente;
 - **impianti di produzione di piccola taglia** sono gli impianti di produzione con potenza nominale inferiore o uguale a 350 kW;
 - **impianti di produzione di taglia media e grande** sono gli impianti di produzione con potenza nominale superiore a 350 kW;
 - **misuratore integratore** è un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione ed alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo non differenziata per ora o per fascia oraria;
 - **misuratore multiorario** è un misuratore idoneo esclusivamente alla rilevazione ed alla registrazione dell'energia elettrica immessa e prelevata nei punti di immissione e di prelievo in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4;
 - **misuratore orario** è un misuratore idoneo alla rilevazione e alla registrazione dell'energia elettrica immessa nei punti di immissione e prelevata nei punti di prelievo in ciascuna ora;
 - **prezzo PG_N** è, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, il prezzo pari alla differenza tra:
 - i) il prezzo dell'energia elettrica all'ingrosso di cui all'articolo 26 del Testo integrato;
 - ii) la somma della componente r_{fe} della componente b_f ;
 - **programma di immissione** è il programma temporale che definisce, con riferimento ad un punto di immissione e ad un'ora, la quantità di energia elettrica per cui un soggetto acquisisce il diritto all'immissione;
 - **programma di importazione** è il programma orario di scambio alla frontiera comunicato al Gestore della rete con le modalità di cui all'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione n. 190/02;
 - **riserva** è l'insieme delle risorse di capacità produttiva selezionate dal Gestore della rete e predisposte per il bilanciamento;
 - **scambio dell'energia elettrica** è il servizio svolto transitoriamente dal Gestore della rete nell'ambito del servizio di dispacciamento dell'energia elettrica per la compensazione delle differenze tra l'energia elettrica immessa e prelevata nelle reti con obbligo di connessione di terzi e destinata a clienti del mercato libero o a clienti grossisti,;
 - **servizio di dispacciamento dell'energia elettrica** è il servizio erogato dal Gestore della rete comprendente il bilanciamento e, transitoriamente, lo scambio dell'energia elettrica;

- **titolare del bilanciamento** è il soggetto che stipula con il Gestore della rete un contratto per il bilanciamento;
- **titolare dello scambio** è il soggetto che stipula con il Gestore della rete un contratto per lo scambio dell'energia elettrica;
- **titolare di bande di capacità di trasporto** è il soggetto assegnatario di una o più bande di capacità di trasporto;
- **titolare di bande di capacità produttiva** è il soggetto assegnatario di una o più bande di capacità produttiva;

- * -

- **deliberazione n. 108/97** è la deliberazione dell'Autorità 28 ottobre 1997, n. 108/97, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 255 del 31 ottobre 1997;
- **deliberazione n. 91/99** è la deliberazione dell'Autorità 30 giugno 1999, n. 91/99, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 188 del 22 agosto 1999;
- **deliberazione n. 301/01** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 6 dicembre 2001, n. 301/01, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 8 del 10 gennaio 2002;
- **deliberazione n. 190/02** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 21 novembre 2002, n. 190/02, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale, n. 2 del 3 gennaio 2003;
- **deliberazione n. 204/02** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 12 dicembre 2002, n. 204/02, in corso di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana;
- **Testo integrato** è l'Allegato A alla deliberazione dell'Autorità 18 ottobre 2001, n. 228/01, come successivamente integrata e modificata;

Punto 2

Oggetto e ambito soggettivo di applicazione

- 2.1 Il presente provvedimento reca le disposizioni aventi ad oggetto la regolazione:
- a) del bilanciamento, ivi inclusa la gestione delle congestioni;
 - b) dello scambio dell'energia elettrica.
- 2.2 Sono tenuti a richiedere al Gestore della rete l'erogazione del bilanciamento:
- a) i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;
 - b) i clienti del mercato libero;
 - c) i titolari di impianti di produzione che immettono energia elettrica nelle reti con obbligo di connessione di terzi, ad esclusione degli impianti che cedono energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99.
- 2.3 Sono tenuti a richiedere al Gestore della rete l'erogazione dello scambio dell'energia elettrica:
- a) i soggetti che immettono e prelevano energia elettrica per le destinazioni consentite dagli articoli 20, 22 e 23 della legge 9 gennaio 1991, n. 9;

- b) i clienti del mercato libero;
- c) i titolari di impianti di produzione che immettono nelle reti con obbligo di connessione di terzi energia elettrica destinata, anche parzialmente, a clienti del mercato libero o a clienti grossisti, ad esclusione degli impianti che cedono energia elettrica al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 3, comma 12, del decreto legislativo n. 79/99;
- d) i clienti grossisti titolari di bande di capacità di trasporto;
- e) i clienti grossisti titolari di bande di capacità produttiva.

Punto 3

Accesso al bilanciamento e allo scambio

- 3.1 Ai fini dell'accesso al bilanciamento:
 - a) ciascun soggetto di cui al punto 2, comma 2.2, lettere a) e b), conclude un contratto per il bilanciamento per tutti i punti di prelievo nella propria disponibilità ubicati nell'ambito di competenza di un esercente il servizio di trasporto dell'energia elettrica;
 - b) ciascun soggetto di cui al punto 2, comma 2.2, lettere a) e c), conclude un contratto per il bilanciamento per tutti i punti di immissione nella propria disponibilità.
- 3.2 Ai fini dell'accesso allo scambio dell'energia elettrica:
 - a) ciascun soggetto di cui al punto 2, comma 2.3, lettere a) e b), conclude un contratto per lo scambio dell'energia elettrica per i medesimi punti di prelievo di cui al precedente comma 3.1, lettera a);
 - b) ciascun soggetto di cui al punto 2, comma 2.3, lettere a), c), d) ed e), conclude uno o più contratti per lo scambio dell'energia elettrica per i punti di immissione nella propria disponibilità.
- 3.3 Il contratto per il bilanciamento contiene l'elenco:
 - a) dei punti di prelievo di cui al precedente comma 3.1, lettera a), ovvero in alternativa,
 - b) dei punti di immissione di cui al precedente comma 3.1, lettera b).
- 3.4 Il contratto per lo scambio dell'energia elettrica contiene l'elenco:
 - a) dei punti di prelievo di cui al precedente comma 3.1, lettera a) e dei punti di immissione rilevanti ai fini delle determinazioni di cui al successivo punto 8;
 - b) dei titolari del bilanciamento in relazione ai punti di immissione contenuti nel contratto per lo scambio dell'energia elettrica;
 - c) dei clienti grossisti titolari di bande di capacità di trasporto o titolari di bande di capacità produttiva che imputano, in tutto o in parte, l'energia elettrica corrispondente alle medesime bande ai punti di prelievo contenuti nel contratto per lo scambio dell'energia elettrica.
- 3.5 Il contratto per il bilanciamento reca la disciplina delle modalità e delle condizioni per la comunicazione al Gestore della rete:

- a) dei programmi di immissione, con riferimento agli impianti di produzione di taglia media e grande, e delle eventuali modifiche dei medesimi programmi di cui al comma 5.1;
 - b) dell'energia elettrica ai fini della determinazione dei corrispettivi di bilanciamento;
 - c) dei criteri per la ripartizione tra i contratti per lo scambio dell'energia elettrica immessa;
 - d) delle eventuali variazioni dei punti di prelievo e dei punti di immissione inclusi nel contratto per il bilanciamento.
- 3.6 Il contratto per lo scambio dell'energia elettrica reca la disciplina delle modalità e delle condizioni per la comunicazione al Gestore della rete:
- a) dell'energia elettrica ai fini della regolazione delle partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica;
 - b) dei criteri per la ripartizione tra i contratti per lo scambio dell'energia elettrica corrispondente alle bande di capacità di trasporto e alle bande di capacità produttiva;
- 3.7 Per la conclusione dei contratti di cui ai commi precedenti è possibile avvalersi di un cliente grossista nella posizione di mandatario. Nei casi di cui al precedente comma 3.1, lettera a), è possibile interporre un solo mandatario ai fini della conclusione dei contratti per il bilanciamento, per lo scambio dell'energia elettrica e per il servizio di trasporto dell'energia elettrica.
- 3.8 La conclusione dei contratti di cui al presente punto, unitamente alla presentazione di idonea documentazione attestante la fornitura di energia elettrica, costituiscono condizioni per l'erogazione del servizio di trasporto dell'energia elettrica. L'esercente il servizio di trasporto dell'energia elettrica verifica la sussistenza di tale condizione e qualora ne accerti la carenza può negare l'accesso alla rete.
- 3.9 Gli esercenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica inviano al Gestore della rete, secondo modalità concordate con il medesimo Gestore, l'elenco dei soggetti ubicati nel proprio ambito di competenza tenuti agli adempimenti di cui al presente punto.

Punto 4

Criteri generali per la regolazione economica del bilanciamento e dello scambio dell'energia elettrica

- 4.1 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui al punto 6 e degli oneri di cui al punto 8, l'energia elettrica immessa sulle reti con obbligo di connessione di terzi diversa dalla rete di trasmissione nazionale e quella prelevata dalle reti con obbligo di connessione di terzi è aumentata di un fattore percentuale per tenere conto delle perdite di energia elettrica sulle reti di trasmissione e di distribuzione fissato nella tabella 13, colonna A, di cui all'allegato n. 2 del Testo integrato.
- 4.2 Ai fini della determinazione dell'energia elettrica immessa e prelevata si applica quanto segue:
- a) nel caso di importazione di energia elettrica si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma

- orario di scambio alla frontiera comunicato al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione n. 190/02;
- b) nel caso di esportazione di energia elettrica si considera prelevata dalla rete di trasmissione nazionale in ciascuna ora una potenza pari al programma orario di scambio alla frontiera comunicato al Gestore della rete ai sensi dell'articolo 10, comma 10.3, della deliberazione n. 190/02.
- 4.3 Nel caso di bande di capacità produttiva l'energia elettrica corrispondente a ciascuna banda si considera immessa nella rete di trasmissione nazionale.
- 4.4 Ai fini della determinazione dei corrispettivi di cui ai titoli 2 e 3 del presente provvedimento, in ciascuna ora che ha inizio e fine in fasce orarie diverse, il valore delle componenti differenziate per le fasce orarie F1, F2, F3 e F4, è determinato come media tra i valori delle medesime componenti nelle fasce orarie in cui l'ora ha inizio e fine.
- 4.5 Ciascun soggetto di cui al precedente punto 2, comma 1.6, lettere a) e c), imputa l'energia elettrica immessa e destinata a clienti del mercato libero o a clienti grossisti ad uno o più contratti per lo scambio dell'energia elettrica, secondo criteri di ripartizione comunicati al Gestore della rete con le modalità di cui al precedente punto 3.5, lettera c).
- 4.6 Ciascun soggetto di cui al comma 2.3, lettere d) ed e) imputa l'energia elettrica corrispondente alle bande di capacità di trasporto e alle bande di capacità produttiva ad uno o più contratti per lo scambio dell'energia elettrica, secondo criteri di ripartizione comunicati al Gestore della rete con le modalità di cui al precedente punto 3.6, lettera b).
- 4.7 Qualora, in applicazione dei commi 4.5 e 4.6, l'energia elettrica sia imputata a più contratti per lo scambio dell'energia elettrica, ciascun soggetto di cui al comma 2.3, lettere a) e c), e di cui al comma 2.3, lettere d) ed e), è obbligato a comunicare al Gestore della rete, nei tempi dal medesimo definiti, i criteri per la ripartizione di tale energia tra diversi contratti per lo scambio dell'energia elettrica.
- 4.8 In assenza della comunicazione di cui ai commi 4.5 e 4.6, il Gestore della rete attribuisce l'energia elettrica in parti uguali a ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica in cui il soggetto è incluso.

TITOLO 2

BILANCIAMENTO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Punto 5

Gestione delle congestioni

- 5.1 Il titolare del bilanciamento è tenuto a comunicare, su base settimanale, al Gestore della rete i programmi di immissione con riferimento agli impianti di produzione di taglia media e grande in conformità alle condizioni previste dal contratto per il bilanciamento.

- 5.2 In assenza della comunicazione di cui al comma 5.1, il Gestore della rete assume, per la settimana di riferimento, un programma di immissione pari a zero in tutte le ore e ne dà comunicazione al titolare del bilanciamento interessato.
- 5.3 Il Gestore della rete può imporre modifiche ai programmi di immissione di cui al precedente comma 5.1, solo nei casi in cui le modifiche siano necessarie per la gestione delle congestioni.
- 5.4 In caso di disservizi di rete determinati da cause accidentali ed imprevedibili che interessino punti di immissione e che comportino l'impossibilità di rispettare i programmi comunicati ai sensi del comma 5.1, il Gestore della rete è tenuto a darne comunicazione ai medesimi soggetti. Limitatamente alla durata dei disservizi ed ai punti di immissione interessati dal disservizio, è sospesa l'applicazione del corrispettivo di cui al punto 6.
- 5.5 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente provvedimento l'energia elettrica prelevata in un punto di emergenza è, durante il periodo di emergenza, convenzionalmente attribuita al punto di prelievo indicato come principale nel contratto avente ad oggetto il servizio di trasporto ed interessato dal disservizio di rete per cause accidentali o imprevedibili, ovvero per interventi di manutenzione.

Punto 6

Corrispettivi per il bilanciamento

- 6.1 Al termine di ciascun mese, il titolare del bilanciamento paga,:
 - a) con riferimento a ciascun punto di prelievo:
 - i. il corrispettivo determinato applicando la componente r_f all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria;
 - ii. il corrispettivo determinato applicando la componente b_f all'energia prelevata nel punto di prelievo in ciascuna fascia oraria.
 - b) con riferimento a ciascun punto di immissione:
 - i. il corrispettivo determinato applicando la componente b_h al valore assoluto della differenza tra l'energia elettrica immessa in ciascuna ora nel punto di immissione ed il corrispondente valore del programma di immissione, con riferimento agli impianti di produzione di taglia media e grande;
 - ii. il corrispettivo determinato applicando la componente b_f all'energia elettrica immessa nel punto di immissione in ciascuna fascia oraria, con riferimento agli impianti di produzione di piccola taglia.
- 6.2 Nel caso di punti di prelievo dotati di misuratore integratore, i corrispettivi di cui al comma 6.1 sono applicati all'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 così come determinata convenzionalmente in applicazione delle disposizioni di cui al punto 9.
- 6.3 Nel caso di punti di immissione, relativi agli impianti di produzione di piccola taglia, dotati di misuratore integratore, il corrispettivo di cui al comma 6.1, lettera b), punto ii., è applicato all'energia elettrica immessa in ciascuna delle fasce orarie

- F1, F2, F3 e F4 così come determinata convenzionalmente in applicazione delle disposizioni di cui al punto 9.
- 6.4 Il corrispettivo di cui al comma 6.1 non si applica all'energia elettrica immessa da impianti di produzione alimentati da fonti rinnovabili non programmabili e agli impianti che il Gestore della rete seleziona per la riserva.
- 6.5 I titolari del bilanciamento attestano al Gestore della rete con cadenza mensile, con le modalità definite dal medesimo Gestore, l'energia elettrica immessa nei punti di immissione o prelevata nei punti di prelievo considerati nei contratti di bilanciamento dagli stessi conclusi.
- 6.6 Il Gestore della rete può fatturare in acconto i corrispettivi per il bilanciamento sulla base dell'attestazione di cui al comma 6.5. Per i punti di prelievo dotati di misuratore integratore, nel caso in cui la misura dell'energia elettrica prelevata non sia rilevata e registrata al termine di ciascun mese, il Gestore della rete può fatturare in acconto sulla base di consumi presunti, stimati sulla base dei consumi storici dei predetti punti di prelievo.
- 6.7 In difetto dell'attestazione di cui al comma 6.5, il Gestore della rete può procedere alla fatturazione in acconto dei corrispettivi per il bilanciamento applicando la componente b_f all'energia elettrica corrispondente:
- a) per i punti di immissione, in ciascuna ora, alla potenza efficiente netta dell'impianto;
 - b) per i punti di prelievo, in ciascuna ora, alla potenza disponibile, così come comunicata dagli esercenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica al Gestore della rete.
- 6.8 La fattura emessa in acconto ai sensi del comma 6.7 viene stornata qualora il titolare interessato fornisca al Gestore della rete la dimostrazione del fatto che il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi del comma 29.2 del Testo integrato non ha adempiuto agli obblighi previsti dal comma 30.3 del Testo integrato ovvero il medesimo soggetto abbia fornito dati errati.
- 6.9 Entro 90 (novanta) giorni dal ricevimento delle attestazioni di cui al comma 6.5, il Gestore della rete ne verifica la veridicità in rapporto alle misure dell'energia elettrica rilevate dal soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi del comma 29.2 del Testo integrato e da questi comunicate al Gestore della rete ai sensi del comma 29.3 del Testo integrato procedendo, eventualmente, a correggere le predette attestazioni sulla base delle verifiche effettuate.
- 6.10 Le immissioni e i prelievi di energia elettrica verificati dal Gestore della rete sono utilizzati per la fatturazione dei corrispettivi di bilanciamento a titolo di conguaglio. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai titolari del bilanciamento che non effettuano l'attestazione di cui al precedente comma 6.5.

TITOLO 3

SCAMBIO DELL'ENERGIA ELETTRICA

Punto 7

Condizioni tecniche per lo scambio dell'energia elettrica

- 7.1 I titolari del bilanciamento di cui al punto 3, comma 3.4, lettera b), attestano al Gestore della rete, nei tempi dal medesimo definiti, i quantitativi di energia elettrica imputati a ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica, in applicazione dei criteri di ripartizione di cui al punto 3, comma 3.5 lettera c).
- 7.2 Ciascun soggetto di cui al punto 3, comma 3.4, lettera c), attesta al Gestore della rete, nei tempi dal medesimo definiti, i quantitativi di energia elettrica corrispondenti alle bande di capacità di trasporto o alle bande di capacità produttiva e imputati a ciascun contratto per lo scambio, in applicazione dei criteri di ripartizione di cui al precedente punto 3, comma 3.6, lettera b).
- 7.3 Ciascun soggetto di cui al punto 2, comma 1.7, lettera b), attesta al Gestore della rete, nei tempi dal medesimo definiti, i quantitativi di energia elettrica corrispondenti alle bande di capacità di trasporto o alle bande di capacità produttiva nella propria disponibilità.
- 7.4 Il titolare dello scambio, entro 20 (venti) giorni dal termine di ciascun trimestre, attesta al Gestore della rete, nei tempi dal medesimo definiti:
- a) i quantitativi di energia di cui al precedente comma 7.3;
 - b) l'energia elettrica imputata al contratto per lo scambio dell'energia elettrica in applicazione dei criteri di ripartizione di cui al punto 3, comma 3.5, lettera c) e comma 3.6, lettera b);
 - c) l'energia elettrica prelevata nei punti di prelievo inclusi nel contratto per lo scambio dell'energia elettrica;
 - d) la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata, per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, determinata ai sensi del successivo comma 7.5.
- 7.5 Per ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica, la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata è pari, in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, alla differenza tra l'energia elettrica:
- a) di cui al precedente comma 7.4, lettere a) e b); e
 - b) quella di cui al precedente comma 7.4, lettera c);
- 7.6 Ai fini dell'applicazione di quanto previsto al precedente comma in ciascun punto di prelievo e di immissione dotato di misuratore integratore, l'energia prelevata o immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 è determinata in applicazione delle disposizioni di cui al punto 9.

Punto 8

Regolazione economica del servizio di scambio dell'energia elettrica

- 8.1 Con riferimento a ciascun contratto per lo scambio dell'energia elettrica, il Gestore della rete calcola il saldo preliminare per ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4, come prodotto tra:
- a) la differenza, per ciascuna fascia oraria, di cui al comma 7.4, lettera d); e

- b) la somma tra il prezzo PG_N relativo alla medesima fascia e la componente VE.
- 8.2 Il Gestore della rete pubblica sul suo sito *internet*, entro 25 (venticinque) giorni dal termine del trimestre, l'elenco dei titolari dello scambio che hanno attestato la differenza di cui al comma 7.4, lettera d), specificando se il relativo saldo preliminare, calcolato ai sensi del comma 8.1, risulta positivo o negativo.
- 8.3 Entro 5 (cinque) giorni dalla pubblicazione di cui al comma 8.2, ciascun titolare dello scambio ha facoltà di cedere ad un altro titolare, anche in parte, l'energia elettrica corrispondente a eventuali saldi preliminari positivi di cui al medesimo comma, a compensazione di saldi di segno opposto. I titolari dello scambio dell'energia elettrica che abbiano dato corso alle transazioni di cui al presente comma ne danno comunicazione al Gestore della rete entro il termine di cui al precedente periodo.
- 8.4 Le transazioni di cui al comma precedente producono effetti verso il Gestore della rete solo qualora ne sia da questi riscontrata la congruità con i saldi preliminari disponibili alle parti. L'esito del riscontro viene comunicato entro 5 (cinque) giorni decorrenti dalla data di ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.
- 8.5 I titolari dello scambio che non hanno adempiuto, entro i termini previsti, agli obblighi di attestazione di cui al comma 7.4, decadono, in relazione al trimestre cui si riferisce l'omessa attestazione, dalla facoltà di cui al comma 8.3.
- 8.6 Qualora la somma dei saldi preliminari di cui al comma 8.1 nella disponibilità di un titolare dello scambio, come modificata per effetto delle operazioni di cui al comma 8.3, risulti negativa il medesimo titolare è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari al valore assoluto della medesima somma. Nel caso in cui la predetta somma, come modificata per effetto delle operazioni di cui al comma 8.3, risulti positiva, il titolare dello scambio ha titolo a ricevere un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze di energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97, applicato all'energia elettrica eccedentaria relativa a ciascuna fascia determinata:
- a) attribuendo la predetta somma a ciascuna fascia oraria in cui il saldo preliminare di cui al comma 8.1 risulti positivo in proporzione al medesimo saldo;
- b) dividendo le quantità così attribuite per la somma tra il prezzo PG_N e la componente VE.
- 8.7 In difetto dell'attestazione di cui al comma 7.4, lettera d), il Gestore della rete può procedere alla fatturazione in acconto della regolazione delle partite economiche relative allo scambio dell'energia elettrica prendendo a riferimento convenzionale:
- a) un valore pari a zero per l'energia elettrica di cui al comma 7.5, lettera a);
- b) un valore pari, in ciascuna ora, alla potenza disponibile per l'energia elettrica di cui al comma 7.5, lettera b).
- 8.8 La fattura emessa in acconto ai sensi del comma 8.7 viene stornata qualora il titolare interessato dimostri al Gestore della rete che il soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi del comma 29.2 del Testo integrato non ha adempiuto agli obblighi previsti dal comma 30.3 del Testo integrato ovvero il medesimo soggetto abbia fornito dati errati.

- 8.9 Entro un anno dal termine di ciascun trimestre, il Gestore della rete verifica, sulla base delle misure dell'energia elettrica rilevate dal soggetto responsabile della rilevazione e della registrazione delle misure ai sensi del comma 29.2 del Testo integrato e da questi comunicate ai sensi del comma 29.3 del Testo integrato, la differenza tra l'energia immessa e quella prelevata al fine di pervenire ai saldi definitivi.
- 8.10 In seguito alla verifica di cui al comma precedente, il Gestore della rete determina i saldi definitivi con riferimento a ciascun contratto per lo scambio per il quale:
- la differenza tra l'energia elettrica immessa e quella prelevata non è stata attestata dal titolare dello scambio ai sensi del comma 7.4, lettera d);
 - la differenza tra l'energia elettrica immessa e quella prelevata verificata dal Gestore della rete è risultata diversa da quella attestata dal titolare dello scambio ai sensi del comma 7.4, lettera d).
- 8.11 Qualora la somma dei saldi definitivi di cui al comma 8.10 risulti diversa dalla somma dei saldi preliminari di cui al comma 8.1, il Gestore della rete calcola la differenza tra i saldi definitivi e i saldi preliminari.
- 8.12 Nel caso in cui la differenza di cui al comma 8.11 sia negativa, il titolare dello scambio è tenuto al pagamento di un corrispettivo pari a 1,1 volte il valore assoluto della medesima differenza.
- 8.13 Nel caso in cui la differenza di cui al comma 8.11 sia positiva, il titolare dello scambio ha diritto a ricevere dal Gestore della rete un corrispettivo pari al trattamento previsto per le eccedenze in energia elettrica dalla deliberazione n. 108/97 applicato all'energia elettrica relativa a ciascuna fascia determinata:
- attribuendo la differenza di cui al comma 8.11 a ciascuna fascia oraria in cui il saldo definitivo di cui al comma 8.10 risulti positivo in proporzione al medesimo saldo;
 - dividendo le quantità così attribuite per la somma tra il prezzo PG_N e la componente VE.

Punto 9

Ricostruzione dell'energia elettrica prelevata ed immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4

- 9.1 L'energia elettrica prelevata in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di prelievo dotato di misuratore integratore è determinata, per ciascun mese m , moltiplicando l'energia elettrica prelevata nel mese per il coefficiente:

$$C_{PmFi} = \frac{K_{PmFi}}{\sum_{i=1}^4 K_{PmFi}}$$

dove:

$$K_{PmFi} = \frac{h_{mFi}}{h_{Fi}} * Z_{Fi}$$

h_{mF_i} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nel mese m ;
 h_{F_i} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nell'anno solare;
 Z_{F_i} è il coefficiente di cui alla tabella 3, relativo alla fascia oraria F_i ed alla tipologia contrattuale rilevante di cui al comma 2.2 del Testo integrato.

9.2 L'energia elettrica immessa in ciascuna delle fasce orarie F1, F2, F3 e F4 in ciascun punto di immissione relativo ad impianti di piccola taglia dotati di misuratore integratore è determinata, per ciascun mese m , moltiplicando l'energia elettrica immessa nel mese per il coefficiente:

$$C_{\text{Im } F_i} = \frac{K_{\text{Im } F_i}}{\sum_{i=1}^4 K_{\text{Im } F_i}}$$

dove:

$$K_{\text{Im } F_i} = \frac{h_{mF_i}}{h_{F_i}}$$

h_{mF_i} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nel mese m ;
 h_{F_i} sono le ore appartenenti alla fascia oraria F_i nell'anno solare.

TITOLO 5 DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Punto 10

Disposizioni transitorie e finali

- 10.1 Entro 20 (venti) giorni dall'entrata in vigore del presente provvedimento, il Gestore della rete invia agli esercenti il servizio di trasporto dell'energia elettrica i moduli recanti le condizioni contrattuali del bilanciamento e dello scambio dell'energia elettrica. Ai fini di quanto previsto dal comma 3.8 i medesimi esercenti provvedono a far compilare e sottoscrivere tali moduli prima della sottoscrizione del contratto per il servizio di trasporto dell'energia elettrica. I documenti contrattuali relativi al bilanciamento e allo scambio dell'energia elettrica sono inviati al Gestore della rete entro 5 (cinque) giorni dalla sottoscrizione da parte del contraente.
- 10.2 Nel caso di rapporti aventi ad oggetto l'erogazione del bilanciamento e dello scambio dell'energia elettrica in essere alla data di entrata in vigore del presente provvedimento, l'esercente il servizio di trasporto compie le verifiche di cui al comma 3.8 entro 30 (trenta) giorni dalla data di entrata in vigore del presente provvedimento.
- 10.3 Il Gestore della rete tiene separata evidenza contabile degli oneri e dei proventi derivanti dall'applicazione delle previsioni di cui al presente provvedimento.

- 10.4 Le disposizioni del presente provvedimento si applicano con decorrenza dall'1 gennaio 2003.
- 10.5 Il presente provvedimento, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana e nel sito internet dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas (www.autorita.energia.it), entra in vigore dalla data della sua pubblicazione.